

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2853

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri
e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

Seduta del 1° marzo 1961

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nel quadro del graduale assetto degli ordinamenti militari, il presente disegno di legge intende definire con precise norme di stato la posizione dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, il cui rapporto di servizio con l'amministrazione si concreta in atto attraverso l'istituto della ferma volontaria e delle tre rafferme triennali nonché di quelle annuali successive che possono essere contratte fino al compimento del limite di età, al raggiungimento del quale si ha la rescissione del vincolo in corso.

Un sistema siffatto che, prima dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, era comune ai sottufficiali dei carabinieri di ogni grado, non appare più adeguato a configurare il rapporto di servizio del personale in questione, rapporto che, per i connessi effetti pensionistici, disciplinari, di natura medico-legale e previdenziali, assume in sostanza col succedersi delle rafferme la caratteristica della continuità,

Il disegno di legge predisposto ha pertanto come scopo essenziale quello di dare a detta

continuità un chiaro contenuto giuridico, in modo da assicurare agli interessati, al compimento di un congruo numero di anni di servizio, durante i quali l'Amministrazione ha avuto agio di accertare il possesso degli indispensabili requisiti, un rapporto stabile di impiego e il godimento delle garanzie e delle provvidenze che, unitamente a precisi doveri, si accompagnano al rapporto stesso.

Il provvedimento consta di 51 articoli suddivisi in otto titoli.

Il titolo primo detta disposizioni di carattere generale relative ai militari di truppa dell'Arma, che vengono distinti in appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo, in ferma volontaria o rafferma, in congedo ed in congedo assoluto, precisando che l'ammissione al servizio continuativo avviene al compimento della seconda rafferma triennale, e cioè dopo 9 anni di servizio dalla data di arruolamento.

L'anzidetta distinzione dei militari di truppa rappresenta una rilevante innovazione della emananda disciplina di stato, in quanto consente di dare una esatta configurazione alle varie categorie di personale e di stabilire

chiaramente i dritti ed i doveri derivanti dalla appartenenza all'una o all'altra delle categorie stesse.

Il titolo secondo contiene le disposizioni relative ai militari di truppa in servizio continuativo.

Precisato che il militare in tale posizione è vincolato da rapporto d'impiego stabile, sono indicate le posizioni nelle quali egli può trovarsi e cioè: servizio effettivo, aspettativa, sospensione dal servizio.

Quanto all'aspettativa, la cui applicazione ai militari di truppa in servizio continuativo avrà riflessi assai vantaggiosi per la categoria, essa è stata limitata alle cause di prigionia di guerra e di provata infermità, con esclusione dei motivi privati, per i quali è sembrato sufficiente lasciare ferma l'attuale possibilità di licenza speciale.

Per la sospensione dal servizio, la disciplina dell'istituto, quale prevista per i sottufficiali, è stata estesa ai militari di truppa con gli opportuni adattamenti. In particolare, la sospensione precauzionale è stata limitata ai soli casi di sottoposizione a procedimento penale e di imputazione da cui può derivare una condanna che comporti la perdita del grado, ovvero di emissione di mandato di cattura o di carcerazione preventiva. La sospensione per motivi disciplinari è stata stabilita da un minimo di un mese ad un massimo di sei (per i sottufficiali tale durata va da due a 12 mesi). La procedura per infliggere la stessa sospensione è stata resa più aderente a criteri di semplicità e di tempestività, assicurandosi in ogni caso, con la contestazione degli addebiti e la discolpa dell'interessato, l'insopprimibile diritto di difesa.

Un apposito capo del titolo secondo regola la materia relativa alle cause che determinano la cessazione dal servizio continuativo dei militari di truppa. Dette cause, oltre all'età, sono l'infermità, la domanda, lo scarso rendimento, l'inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari, la nomina all'impiego civile, la perdita del grado.

Tralasciando una disamina particolareggiata delle varie cause di cessazione, che sono quelle ormai tradizionali per i militari di carriera, sembra opportuno porre l'accento sugli aspetti favorevoli di natura economica che deriveranno agli interessati dalla nuova regolamentazione.

Il militare di truppa che lascia il servizio per età, per infermità non proveniente da cause di servizio e per talune delle altre previste cause di cessazione, se conti quindici anni di servizio utile dei quali almeno 12 di

servizio effettivo, liquida la pensione ordinaria come se avesse compiuto venti anni di servizio. Colui che non raggiunge tali limiti minimi di servizio consegue invece la indennità una volta tanto.

Nel caso di cessazione dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio, a parte il trattamento privilegiato di pensione, gli interessati godono del beneficio della corresponsione degli assegni di attività per la durata di tre mesi. Ai militari di truppa che cessano dal servizio per aver ottenuto un assegno rinnovabile o pensione di guerra, oltre al cumulo dell'assegno o della pensione predetti con il trattamento ordinario di quiescenza che loro spetta, è concesso il beneficio dell'aggiunta agli anni di servizio prestato di un ulteriore periodo di anni sei, sia ai fini del computo della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso. Infine, ai militari di truppa che lasciano il servizio per età o per infermità dipendente da causa di servizio è attribuita una speciale indennità annua sino all'età di 65 anni in aggiunta al trattamento di pensione.

Con la istituzione di quest'ultima indennità si estende alla categoria dei militari di truppa un beneficio di cui godono da tempo gli ufficiali e, dal 1954, i sottufficiali dal grado di brigadiere in su.

Il terzo titolo del disegno di legge si occupa dei militari di truppa in ferma o rafferma.

Gli istituti della ferma e della rafferma vengono disciplinati in modo da offrire un aspetto concreto del rapporto di servizio che con esso si instaura e una precisa enunciazione delle cause in seguito alle quali il militare di truppa può cessare dalle due speciali posizioni con anticipo rispetto alla durata normale.

In particolare, l'articolo 24 regola l'ammissione al servizio continuativo dei militari di truppa che abbiano compiuto la seconda rafferma, prescrivendo una procedura di valutazione che, data l'importanza del giudizio decisivo ai fini della prosecuzione della carriera, si discosta da quella seguita nel corso delle normali rafferme, richiedendo l'intervento del Comandante generale dell'Arma per le decisioni negative.

Il titolo quarto del disegno di legge si occupa dei militari di truppa in congedo e in congedo assoluto.

Per i militari in congedo sono determinate le posizioni di servizio temporaneo e

di congedo illimitato in cui possono trovarsi, gli obblighi relativi alle due posizioni, le cause di cessazione dagli obblighi stessi.

Nei riguardi dei militari di truppa in congedo assoluto è riaffermato il principio della non sussistenza di obblighi di servizio.

Il titolo quinto tratta dell'impiego civile, dando concretezza alla norma dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, secondo cui un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario delle amministrazioni militari della Difesa, è riservato agli appuntati, e gradi corrispondenti delle rispettive Forze armate.

In attesa che il problema dell'impiego civile del personale militare possa avere una definizione più completa anche allo scopo di eliminare le attuali differenziazioni di trattamento, si provvede intanto ad assicurare agli appuntati dell'Arma la possibilità di conseguire l'impiego civile nell'amministrazione dell'Esercito.

Il giudizio sulla idoneità ed il merito degli aspiranti all'impiego civile è stato attribuito ad una apposita commissione di nomina ministeriale.

Il titolo sesto reca le norme relative alla perdita ed alla reintegrazione nel grado, anche qui riportando, opportunamente semplicemente quando possibile, quelle vigenti per i sottufficiali.

Il titolo settimo, dopo aver indicato all'articolo 37 quali sono le punizioni che incidono sullo stato dei militari di truppa, afferma all'articolo 38 il principio che l'accertamento di fatti ed atti costituenti infrazioni disciplinari debba avvenire mediante contestazione degli addebiti e discolta dell'interessato. La competenza ad effettuare l'accertamento è attribuita al comandante della legione dal quale il militare dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede.

Gli articoli successivi recano norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni di disciplina, cui il militare è deferito dalla stessa autorità (il comandante di legione) che ha effettuato l'accertamento di un illecito disciplinare, ove emergano fatti che possano fare ritenere il militare passibile della perdita del grado.

È prevista, tra l'altro, la facoltà del militare di farsi assistere da un ufficiale difensore e sono poste precise garanzie formali e sostanziali a tutela del militare stesso.

Il titolo ottavo reca, da ultimo, le disposizioni finali e transitorie.

Di esse assume particolare rilievo quella dell'articolo 44 relativa ai vice brigadieri, per i quali l'ammissione al servizio continuativo viene stabilita al compimento della prima rafferma triennale e cioè dopo complessivi sei anni di servizio.

Si chiarisce al riguardo che attualmente i vice brigadieri fanno parte della categoria dei sottufficiali in ferma volontaria e rafferma, in quanto, secondo la legge di stato 31 luglio 1954, n. 599, il servizio permanente ha inizio, per i sottufficiali, col grado di sergente maggiore (brigadiere dell'Arma dei carabinieri). In relazione al principio sancito da tale legge e per la necessità di non creare disarmonie nella generale regolamentazione della materia, si è, pertanto, ritenuto di non poter estendere ai vice brigadieri la posizione di servizio permanente. Equa soluzione è, invece, apparsa quella di immettere gli stessi nel servizio continuativo, differenziandoli però dai militari di truppa nel senso di far luogo a detta immissione al compimento della prima rafferma triennale.

Naturalmente, nei riguardi dei vice brigadieri in servizio continuativo è mantenuta ferma l'applicazione delle norme contenute nella legge di stato dei sottufficiali che non siano particolari alle categorie del servizio permanente. Si tratta di norme, per lo più di carattere generale, che attengono allo *status* dei vice brigadieri quali sottufficiali e che, pertanto, sono già entrate nella sfera giuridica del soggetto. Ad esse si aggiungono peraltro quelle dell'emanando provvedimento relative alla nuova posizione di servizio continuativo assunta.

Lo stesso articolo 44 indica la categoria del congedo in cui viene trasferito il vice brigadiere che cessa dal servizio continuativo o non vi sia ammesso. Mentre nel primo caso, conformemente agli indirizzi della vigente legislazione militare, il vice brigadiere è collocato nella riserva o nel complemento, a seconda che sia o meno provvisto di pensione vitalizia, nel secondo egli è sempre trasferito nel complemento, dato che al momento del giudizio di non ammissione al servizio continuativo la durata del servizio è di appena sei anni e non ricorre quindi l'ipotesi di diritto a pensione.

Nell'uno e nell'altro caso, ove risulti la non idoneità al servizio incondizionato, il vice brigadiere è collocato in congedo assoluto.

L'articolo 44 attribuisce, infine, al vice brigadiere che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità dipendente da causa di servizio la speciale indennità annua nella misura di lire 55.000.

La medesima indennità speciale è attribuita dal successivo articolo 45 ai vice brigadieri e militari di truppa in congedo provvisti di pensione che siano cessati dal servizio per limiti massimi di servizio, per età o per infermità derivante da causa di servizio in data anteriore all'entrata in vigore della legge. Le ragioni di tale attribuzione appaiono evidenti, ove si consideri che si tratta di personale cessato dal servizio per le stesse cause che ai sensi degli articoli 21 e 44 danno diritto al godimento dalla speciale indennità. Il riferimento ai limiti massimi di servizio riguarda i vice brigadieri ed i militari di truppa cessati dal servizio in epoca precedente all'emanazione della legge 29 marzo 1954, n. 210, che sostituì, per il collocamento a riposo, limiti di età a quelli preesistenti di servizio.

Con l'articolo 46 si ribadisce il principio della non cumulabilità degli assegni di attività con quelli di quiescenza nei riguardi del personale in congedo dell'Arma richiamato in servizio.

La norma intende evitare dubbi sulla possibilità di continuare ad applicare per analogia ai militari di truppa, dopo l'attribuzione del nuovo stato giuridico, l'analogo principio già affermato per gli ufficiali ed i sottufficiali dal testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per gli appartenenti all'Esercito, approvato con regio decreto 30 dicembre 1928, n. 3458.

L'articolo 47, in relazione alla prevista immissione nel servizio continuativo dei militari di truppa dell'Arma al compimento della seconda rafferma, stabilisce alla data di tale immissione la decorrenza delle prestazioni dell'E. N. P. A. S.

Ciò costituisce un miglioramento della situazione in atto, che prevede l'inizio delle anzidette prestazioni al compimento della terza rafferma triennale.

Lo stesso articolo 47, andando incontro ad una vecchia aspirazione degli interessati, consente poi ai vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo di

contrarre mutui decennali e quinquennali secondo le norme in vigore.

L'articolo 48, in relazione all'abrogazione, disposta dal successivo articolo 50, dell'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097, nella parte riguardante l'Arma dei carabinieri, disciplina in sede transitoria la posizione dei militari di truppa nei cui riguardi prima dell'entrata in vigore della emananda legge sia intervenuto un provvedimento di cessazione dalla ferma o dalla rafferma annullato in seguito a ricorso.

Si chiarisce, al riguardo, che la legge n. 1097, di cui si dispone l'abrogazione, ha esteso ai militari di truppa le norme in base alle quali l'Amministrazione aveva la possibilità di lasciare gli ufficiali e i sottufficiali del servizio permanente, cessati per qualunque causa dal servizio, nella posizione in cui erano stati posti dal provvedimento di cessazione, ancorché tale provvedimento fosse stato annullato in seguito a ricorso e fino a quando non fosse stato adottato un nuovo provvedimento diverso da quello annullato.

Le norme anzidette relative agli ufficiali ed ai sottufficiali sono state rispettivamente abrogate con la legge 10 aprile 1954, n. 113, e con la legge 31 luglio 1954, n. 599, per cui si ravvisa che analoga abrogazione non possa non disporsi in sede di nuovo stato giuridico nei riguardi dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in modo che anche essi siano ripristinati nel servizio continuativo o nella posizione di ferma o rafferma senza soluzione di continuità ogni qualvolta, in seguito a ricorso, intervenga l'annullamento di un provvedimento di cessazione dal servizio.

Con l'articolo 49 si stabilisce che assumono la posizione di stato di servizio continuativo i vice brigadieri ed i militari di truppa, ora raffermati, che siano stati ammessi a contrarre, rispettivamente, la seconda e terza rafferma triennale.

L'articolo 51, infine, provvede alla indicazione della spesa ed alla sua copertura a carico dell'esercizio finanziario 1960-61.

Col disegno di legge che viene proposto si ritiene di avere adeguatamente provveduto a regolare la posizione di un'altra categoria di militari, le cui prestazioni allo Stato assumono tutti i caratteri dell'esercizio continuo ed esclusivo di un'attività professionale.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Lo stato del militare di truppa dell'Arma dei carabinieri è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita dello stesso.

ART. 2.

I militari di truppa dell'Arma dei carabinieri si distinguono in:

- a) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo;
- b) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in ferma volontaria o in rafferma;
- c) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo;
- d) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo assoluto.

È ammesso in servizio continuativo il militare di truppa che, ultimata la seconda rafferma triennale, sia riconosciuto meritevole di rimanere in servizio.

Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

ART. 3.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo o in ferma volontaria o in rafferma non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

TITOLO II.

MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO

CAPO I.

DEL SERVIZIO CONTINUATIVO IN GENERALE.

ART. 4.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- servizio effettivo;
- aspettativa;
- sospensione dal servizio.

ART. 5.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari, o sia stato in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in tale posizione.

La detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle suddette situazioni.

CAPO II.

SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA,
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

ART. 6.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi ed uffici.

ART. 7.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può essere collocato in aspettativa per provata infermità. È altresì collocato di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.

Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

L'aspettativa è disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

ART. 8.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.

Al militare in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio competono i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà.

ART. 9.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può essere sospeso precauzionalmente dal servizio quando sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado. Il provvedimento è sempre adottato nei confronti di colui a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può essere, altresì, sospeso dal servizio per motivi disciplinari o penali.

La sospensione per motivi disciplinari è inflitta, previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, per fatti di notevole gravità.

La sospensione per motivi penali si applica, salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, nei confronti di colui che sia stato condannato all'arresto per tempo non inferiore a un mese.

La sospensione dal servizio è disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma.

ART. 10.

La sospensione precauzionale è revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione per motivi precauzionali è revocata a tutti gli effetti quando, dopo il proscioglimento in sede penale, non

siano stati disposti accertamenti disciplinari ovvero questi si siano conclusi senza dar luogo a provvedimenti di stato. Se sia stata inflitta la sospensione per motivi disciplinari, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocando l'eventuale eccedenza.

La sospensione per motivi disciplinari non può avere durata inferiore a un mese né superiore a sei.

La sospensione per motivi penali dura per tutto il tempo di espiazione della pena.

ART. 11.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, durante la sospensione dal servizio, compete la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.

CAPO III.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO
CONTINUATIVO

ART. 12.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal servizio continuativo al compimento del cinquantaduesimo anno di età se appuntato e del quarantottesimo anno di età se carabiniere scelto o carabiniere.

Anche prima del raggiungimento del limite di età il personale di cui al comma precedente può cessare dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

- a) intermità;
- b) domanda;
- c) scarso rendimento;
- d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
- e) nomina all'impiego civile;
- f) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato:

con determinazione ministeriale, per i casi di cui alle lettere c), d) e f);

con determinazione del comandante generale dell'Arma, per gli altri casi.

ART. 13.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquisito l'idoneità fisica allo scadere del periodo mas-

simo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattisi di infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni vigenti.

Se trattisi di infermità non proveniente da causa di servizio si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni dell'articolo 20 della presente legge.

ART. 14.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che cessi o abbia cessato dal servizio continuativo per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al militare suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio continuativo non abbia raggiunto, neppure con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, è corrisposta, dalla data in cui cessi o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultima paga percepita, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al militare che consegua o abbia

conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio continuativo: in tal caso, resta escluso l'aumento di sei anni.

ART. 15.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie prevista dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio continuativo, salvo il disposto del comma successivo ed è collocato, a seconda dell'idoneità, in congedo o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il militare può, a domanda, continuare a rimanere in servizio continuativo qualora conservi l'idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico legale.

Il militare che sia cessato dal servizio continuativo ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno è riammesso in servizio continuativo se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio continuativo o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio continuativo, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dal servizio continuativo il militare è considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al militare che, per aver superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano a seconda della durata del servizio le disposizioni dell'articolo 20 della presente legge a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

ART. 16.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.

Il comandante generale dell'Arma ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il militare che cessa dal servizio continuativo a domanda è collocato in congedo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

ART. 17.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio continuativo ed è collocato in congedo,

Il provvedimento è adottato in seguito a proposta delle autorità gerarchiche da cui il militare dipende e previo parere delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

ART. 18.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei militari cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra

ART. 19.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che consegue la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.

ART. 20.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio continuativo per età, per infermità non proveniente da causa di servizio, per scarso rendimento, per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di ser-

vizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Al militare di truppa cessato dal servizio per infermità o per scarso rendimento sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti ai pari grado in servizio; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

ART. 21.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, che cessa dal servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua lorda, non reversibile di lire cinquantamila.

Tale indennità compete fino al compimento degli anni 65.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni 65, al militare di truppa che si trovi nelle condizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 14 in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il militare che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 14 l'indennità è ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni: essa non può però, in alcun caso, superare tale somma.

ART. 22.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, nei cui riguardi si verifica una delle cause di cessazione dal servizio continuativo prevista dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del militare dal servizio continuativo si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

TITOLO III

**MILITARI DI TRUPPA IN FERMA
VOLONTARIA O IN RAFFERMA**

ART. 23.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.

La durata della ferma volontaria e delle rafferme è stabilita dalle apposite disposizioni di legge.

ART. 24.

Il militare di truppa che ha ultimato la seconda rafferma e che ne faccia domanda almeno 60 giorni prima della relativa scadenza è ammesso nel servizio continuativo se dichiarato meritevole di rimanere nell'Arma dei carabinieri dal proprio comandante di legione.

Il comandante di legione, qualora non ritenga il militare idoneo al passaggio in servizio continuativo, sottopone in via gerarchica alla decisione del comandante generale dell'Arma proposta per la cessazione dal servizio del militare.

Nel caso di diniego dell'ammissione al servizio continuativo il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio dal militare oltre la scadenza della rafferma è considerato come servizio prestato in rafferma.

ART. 25.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali in conformità a quanto previsto per i militari in servizio continuativo.

ART. 26.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma è disposta qualora il militare non abbia riacquisitato la idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

b) scarso rendimento;

c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il

deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;

d) condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;

g) perdita del grado.

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera b) è disposta previo parere delle Autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) è disposta previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.

ART. 27.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 26, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo.

Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattisi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

ART. 28.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle norme di legge vigenti per i militari di truppa delle altre armi dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il militare cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), e) ed f) dell'articolo 26, il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al militare che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere b), c), d) e g) del predetto articolo 26.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per

causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

TITOLO IV.

**MILITARI DI TRUPPA IN CONGEDO
E IN CONGEDO ASSOLUTO**

ART. 29.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo può trovarsi:

- a) in servizio temporaneo;
- b) in congedo illimitato.

Il militare in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, in quanto siano applicabili.

Il militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

ART. 30.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo è soggetto ai seguenti obblighi di servizio:

- a) in tempo di pace:
 - rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze;
 - rispondere alle chiamate di controllo;
- b) in tempo di guerra:
 - rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro della difesa nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello del tesoro; lo stesso decreto determina la durata massima dei richiami.

ART. 31.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal congedo ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantesimo anno di età.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

ART. 32.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva però il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

TITOLO V.

IMPIEGO CIVILE

ART. 33.

L'appuntato dell'Arma dei carabinieri, che abbia compiuto 15 anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio continuativo che in quella di ferma volontaria o di rafferma, può far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo ai sensi dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite di un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario del Ministero della Difesa Esercito.

L'accertamento se l'appuntato sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile è effettuato da una commissione nominata dal Ministro della difesa e composta di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente, di un ufficiale superiore di altra Arma dell'Esercito e di un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dell'Esercito con qualifica di direttore di divisione, membri.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile l'appuntato che abbia raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera a) dell'articolo 20.

TITOLO VI.

PERDITA DEL GRADO

ART. 34.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

1°) perdita della cittadinanza;

2°) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;

3°) assunzione in servizio con qualsiasi grado in altre Forze armate o corpi di polizia;

4°) interdizione giudiziale o inabilitazione;

5°) irreperibilità accertata;

6°) rimozione per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità dell'Arma o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio della commissione di disciplina;

7°) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importa la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste dai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

ART. 35.

La perdita del grado è disposta:

a) con determinazione ministeriale per i militari di truppa dell'Arma in servizio;

b) con determinazione del comandante generale dell'Arma per i militari di truppa in congedo.

La perdita del grado decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai nn. 1, 5 e 6 dell'articolo 34, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai nn. 2 e 3 e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai nn. 4 e 7 dello stesso articolo 34.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 22, la perdita del grado per le cause indicate ai nn. 6 e 7 dell'articolo 34 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.

ART. 36.

Può essere reintegrato nel grado:

1°) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate ai nn. 1, 4 e 5 dell'articolo 34, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2°) a domanda, o d'ufficio, il militare in congedo incorso nella perdita del grado ai

sensi del n. 3 dell'articolo 34, quando cessi di appartenere ad altra Forza armata o corpo di polizia:

3^o) a domanda, il militare rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del n. 6 dell'articolo 34, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il militare che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una ricompensa può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4^o) a domanda, il militare che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del n. 7 dell'articolo 34, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7 anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione.

La reintegrazione nel grado del militare già in servizio continuativo non importa di diritto la riammissione del militare stesso nel servizio continuativo.

TITOLO VII.

DISCIPLINA

CAPO I

SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO

ART. 37.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 9;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 26, lettera c);

c) la perdita del grado per rimozione, di cui al n. 6 dell'articolo 34.

CAPO II.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 38.

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 37, è effettuato dal comandante di legione dal quale il militare dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede, mediante contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.

Il comandante di legione, qualora ritenga il militare responsabile di atti che possano importare la perdita del grado, ne dispone il deferimento a commissione di disciplina.

Il Ministro o il comandante generale dell'Arma dei carabinieri possono ordinare direttamente il deferimento del militare a commissione di disciplina.

ART. 39.

La commissione di disciplina per i giudizi a carico di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri è formata e convocata, di volta in volta, dal comandante di legione dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede. Se i giudicandi siano più di uno, provvede il comandante di legione dal quale dipende o nella cui giurisdizione risiede il militare più elevato in grado o più anziano. La commissione si compone di un ufficiale superiore della Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma stessa in servizio.

Se trattasi di più giudicandi di armi o di Forze armate diverse, si applicano le norme in vigore per l'Arma o la Forza armata cui appartiene il militare più elevato in grado o più anziano.

ART. 40.

Non possono far parte della commissione di disciplina i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare prestava servizio alla epoca in cui commise i fatti o si trovi alla data di convocazione della commissione; gli ufficiali comunque intervenuti nelle indagini e negli accertamenti preliminari al procedimento disciplinare; i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso; l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso.

ART. 41.

Il militare sottoposto a commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della commissione. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il militare ha ricevuto comunicazione della convocazione della commissione di disciplina.

Il militare può farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della commissione di disciplina, che sia di grado inferiore a quello rivestito dal presidente e non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 40.

ART. 42.

Il presidente della commissione di disciplina può ordinare i mezzi istruttori che ritenga opportuni e, prima dell'inizio della discussione, deve comunque assegnare al giudicando un termine non inferiore a giorni cinque per la presentazione di eventuali difese scritte.

La commissione di disciplina si pronuncia, a maggioranza, sul quesito se il militare sia o meno meritevole di conservare il grado.

Gli atti conclusivi del procedimento sono rimessi direttamente al Ministero.

Il Ministro può discostarsi dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare.

ART. 43.

In caso di corresponsabilità fra sottufficiali e militari di truppa per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali.

Il Ministro, sino a quando non sia convocata la commissione di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 44.

Il vicebrigadiere che ha ultimato la prima rafferma è ammesso in servizio continuativo in conformità alle norme dell'articolo 24.

Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano le disposizioni del titolo secondo della presente legge, nonché quelle della legge 31 luglio 1954, n. 599, che non siano particolari alla categoria dei sottufficiali in servizio permanente.

Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia provvisto o meno di pensione vitalizia.

Nel caso sia riconosciuto non idoneo permanentemente al servizio incondizionato, il vicebrigadiere cessato dal servizio continuativo o che non vi sia stato ammesso è collocato in congedo assoluto.

Al vicebrigadiere che cessa del servizio continuativo per età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta l'indennità speciale annua lorda non reversibile prevista dall'articolo 21, nella misura di lire cinquantacinquemila, alle stesse condizioni contemplate nell'articolo medesimo.

ART. 45.

L'indennità speciale prevista dagli articoli 21 e 44 compete, a decorrere dal 1° gennaio 1961, ai vicebrigadieri, agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per età o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla predetta data del 1° gennaio 1961 non abbiano compiuto gli anni 65. L'indennità compete dalla data di collocamento in pensione per coloro che abbiano cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 1961.

ART. 46.

Il personale delle categorie in congedo dell'Arma dei carabinieri richiamato in servizio temporaneo cui spetti una pensione ordinaria a carico dello Stato ha diritto al trattamento economico di attività del grado rivestito, tenuto conto dell'anzianità posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto invece a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attività, se più favorevole.

Il servizio temporaneo di richiamo reso dal personale dell'Arma dei carabinieri è utile ai fini di pensione.

ART. 47.

Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

I vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali e decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o della paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificative ed integrative. A tal fine lo stipendio o la paga fruiti dal detto personale vengono assoggettati al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

L'iscrizione disposta dal primo comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 48.

Per il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuto un provvedimento di cessazione dalla ferma o dalla rafferma annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato o di ufficio, la riammissione in servizio da disporsi per effetto dell'abrogazione dell'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097, di cui al successivo articolo 50, decorre, agli effetti economici, da data comunque non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Se però non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che

non comporti la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, la riammissione in servizio decorrerà, anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.

ART. 49.

Nella prima applicazione della presente legge, assumono la posizione di stato di vicebrigadieri o di militari di truppa in servizio continuativo, rispettivamente, i vicebrigadieri che sono stati ammessi a contrarre la seconda rafferma triennale e gli appuntati, carabinieri scelti e carabinieri che sono stati ammessi a contrarre la terza rafferma triennale.

ART. 50.

Sono abrogati l'articolo unico della legge 6 giugno 1935, n. 1097, per la parte concernente i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, nonché ogni altra disposizione relativa ai vicebrigadieri e ai militari di truppa dell'Arma stessa in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

ART. 51.

All'onere di lire 307.975.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti dei capitoli n. 141 (59.000.000), n. 148 (27.975.000), n. 158 (41.000.000) e n. 244 (180.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

All'onere di lire 615.950.000 relativo all'esercizio finanziario 1961-62 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.